

Montebello compreso il suo affluente sinistro è stata attribuita una fascia di rispetto di 100 metri da ciascuna sponda. L'ampliamento della fascia è dovuto al fatto che tali corsi d'acqua

hanno sponde relativamente basse e sono stati oggetto di fenomeni esondativi anche se spesso avvenuti non necessariamente all'interno del territorio comunale ma in quelli limitrofi, dove tali corsi d'acqua presentano le medesime caratteristiche idrauliche e morfologiche.

Si rimarca però che nel caso in cui un fosso venga dismesso e successivamente colmato tale vincolo decade.

Si ricorda in ogni caso che deve sempre essere rispettato quanto previsto dall'Art. 96 del Testo Unico N. 253 del 25 luglio 1904, il cui contenuto viene riportato fedelmente nell'allegato inerente la Normativa geologica.

Infine è ascritta a tale classe la zona interessata dall'esondazione del 1968 che ha interessato il Cavo Montebello, definita come area inondabile per eventi di piena con deposito di materiale prevalentemente sabbioso (si ricorda tratta dalla "*CARTA DELLE AREE INONDABILI*" in scala 1:100.000 Foglio I.G.M. 44 NOVARA, redatta dalla Regione Piemonte, *Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, Settore Studi e Ricerche Geologiche, Sistema Informativo Prevenzione Rischì*).

Quest'area viene classificata secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Em**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, ovvero aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti (indicativamente <40 cm) legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura e a bassa probabilità di inondazione.

Nell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. in relazione alle aree classificate come **Em** si indica testualmente "...6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente."

Si ribadisce infine che eventuali edifici compresi nella suddetta classe, anche se talvolta non evidenziati per non appesantire la lettura della carta, risultano soggetti alle prescrizioni della classe IIIB.

CLASSE IIIB

A questa classe vanno ascritti gli edifici ubicati all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, anche quelli che per chiarezza di rappresentazione grafica non sono evidenziati in carta;